MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2024.

FAMIGLIA PROFESSIONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEGLI OPERATORI:

- **OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*";

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", in particolare l'art. 32, inerente all'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004;

VISTO il decreto legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 che ha previsto la soppressione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e il subentro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL nonché il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 febbraio 2024 che, nel dare attuazione al decreto legge sopra citato ha previsto, con decorrenza 1° marzo 2024, la riorganizzazione del Dicastero, la soppressione dell'ANPAL e il trasferimento del personale della menzionata Agenzia, ad eccezione di quello appartenente al comparto ricerca, nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché delle relative risorse finanziarie e strumentali al Ministero stesso;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 febbraio 2024, n. 20 ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a) – Tabella B - con il quale è stato trasferito, tra l'altro, il personale non dirigenziale ex ANPAL nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con effetto dal 1°marzo 2024 (data di entrata in vigore del DPCM n. 230/2023);

VISTO, per quanto applicabile, il sistema ordinamentale del personale delle aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 4 agosto 2009;

VISTO, per quanto applicabile, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 9 maggio 2022, che ha modificato sostanzialmente la precedente disciplina in ordine alle progressioni economiche all'interno delle aree;

VISTO in particolare l'articolo 14 del citato CCNL secondo cui - attesa la nuova struttura della retribuzione del personale delle aree di cui all'articolo 52 - le progressioni economiche all'interno delle stesse avvengono mediante attribuzione di "differenziali stipendiali" di pari importo, nella misura individuata, distintamente per ciascuna area del nuovo sistema di classificazione, nella tabella 1 allegata al CCNL medesimo;

VISTO, altresì, l'articolo 13 del citato CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019/2021 che ha ridefinito il sistema di classificazione del personale appartenente alle aree funzionali;

VISTO il *Contratto Collettivo Integrativo per la definizione del nuovo sistema ordinamentale del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali* sottoscritto in data 22 febbraio 2024, per effetto del quale il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inquadrato nelle aree funzionali e nei profili professionali secondo il sistema di classificazione di cui al CCI del 4 agosto 2009, è stato inquadrato, con effetto automatico a decorrere dal 1° novembre 2022, nelle aree e nelle famiglie professionali sulla base della "Tabella delle confluenze dei profili professionali" di cui all'articolo 1, comma 3 del predetto CCI ed in conformità alla tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione di cui al richiamato CCNL 9 maggio 2022;

VISTO l'*Accordo relativo alle procedure delle progressioni economiche del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali* sottoscritto in data 30 dicembre 2024;

VISTO, in particolare, l'articolo 10 del predetto accordo con il quale vengono bandite procedure selettive per l'attribuzione di complessivi **n. 80** "**differenziali stipendiali"** nell'ambito delle tre aree di inquadramento del nuovo sistema di classificazione, per ciascuna famiglia professionale, come di seguito specificato: **n. 49 per l'area dei Funzionari**, **n. 29 per l'area degli Assistenti** e **n. 2 per l'area degli Operatori**;

VISTO, altresì, l'articolo 12 del citato accordo che prevede che l'onere delle procedure, pari a Euro 204.940,78 (Euro 148.100,00 costo lordo dipendente + Euro 56.840,78 oneri a carico dell'amministrazione), graverà sulle risorse del Fondo risorse decentrate anno 2024;

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate con l'avvio di procedure di sviluppo economico all'interno delle aree per l'attribuzione di un numero complessivo di **n. 2 differenziali stipendiali** previsti per l'**area degli Operatori** per la famiglia professionale di ***Operatore addetto ai servizi generali****;*

VISTI, da ultimo, i decreti direttoriali n. 164 e n. 254 rispettivamente del 1°aprile 2025 e del 20 maggio 2025, con i quali il personale ex ANPAL di cui alla citata Tabella B del D.M. n. 20/2024 è stato inquadrato nelle aree e nelle famiglie professionali secondo il sistema di classificazione di cui al richiamato CCI del 22 febbraio 2024;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;

DECRETA

Articolo 1

Attribuzione dei differenziali stipendiali per l'area degli Operatori

1. In attuazione dell'accordo sottoscritto il 30 dicembre 2024 citato nelle premesse, sono indette le procedure selettive per l'attribuzione di complessivi **2** differenziali stipendiali, con decorrenza 1° gennaio 2024, riguardante il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inquadrato nell'area degli **Operatori**, per la seguente famiglia professionale:

FAMIGLIA PROFESSIONALE	NUMERO DIFFERENZIALI STIPENDIALI
Operatore addetto ai servizi generali	2
TOTALE DIFFERENZIALI STIPENDIALI DA ATTRIBUIRE	2

Articolo 2

Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

1. Salvo quanto previsto al successivo punto 2, sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui all'articolo 1, tutti i dipendenti di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio alla data del 30 dicembre 2024 – data di sottoscrizione dell'Accordo relativo alla presente procedura – con contratto a tempo indeterminato, anche se comandati presso altra pubblica amministrazione o in posizione di fuori ruolo.
2. Non possono partecipare alla procedura di selezione i dipendenti:
   a) che alla data del 31 dicembre 2023 abbiano beneficiato di progressione economica negli ultimi tre anni nell'ambito dell'area di inquadramento alla data del 30 dicembre 2024 presso il Ministero o presso l'ex ANPAL;
   b) che nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'articolo 43 (Codice disciplinare), comma 3, lettera f) del CCNL 9 maggio 2022, al rimprovero scritto, così come previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera a), secondo capoverso del medesimo CCNL 9 maggio 2022;
   c) che nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando siano stati interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

3. Ciascun candidato potrà partecipare esclusivamente alla procedura selettiva per l'attribuzione del differenziale stipendiale, nell'ambito dell'area di inquadramento conseguita alla data del 30 dicembre 2024 e della famiglia professionale di appartenenza.
4. I candidati per i quali sia intervenuto, nell'anno 2024, un cambio di area a seguito dell'espletamento della procedura di progressioni tra le aree, potranno partecipare esclusivamente alla procedura relativa all'area e alla famiglia professionale di inquadramento conseguita alla data del 30 dicembre 2024.
5. I candidati per i quali sia intervenuto, successivamente alla data del 1° gennaio 2024, un cambio di profilo per inidoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni, parteciperanno alla procedura relativa al profilo di ultimo inquadramento.
6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.

Articolo 3

Presentazione delle domande: termini e modalità

1. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata **esclusivamente** in via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sui siti *Intranet* e *Internet* (www.lavoro.gov.it) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oppure accedendo direttamente al link: https://progressioniminlavoro.it/, seguendo le relative istruzioni.
2. Il candidato, effettuata la registrazione, dovrà compilare *on-line* il modello di domanda, secondo le istruzioni che verranno fornite dal sistema. Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: alcune dovranno essere inserite direttamente dal candidato, altre risulteranno già acquisite dall'applicazione informatica e dovranno essere confermate o modificate, qualora risultassero errate secondo la valutazione del candidato stesso. Il sistema informatico non consentirà l'invio di domande prive di tali informazioni obbligatorie.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata *on-line* **entro le ore 23:59 del giorno 18 luglio 2025**. Dopo detto termine il sistema informatico si disattiverà automaticamente, non consentendo più la partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente decreto.

   Per eventuali richieste di assistenza tecnica sarà attivo un help-desk al seguente indirizzo e-mail: assistenza@progressioniminlavoro.it, mentre per eventuali richieste sul bando, l'indirizzo di riferimento è il seguente: progressioni2024@lavoro.gov.it.
   La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata oltre che nella domanda stessa anche nella relativa ricevuta, che verrà inviata alla *e-mail* indicata dal candidato in fase di registrazione.
4. Eventuali correzioni e/o integrazioni della domanda potranno essere effettuate entro il termine di cui al precedente punto 3, esclusivamente mediante la compilazione e l'invio *on-line* di una nuova domanda di partecipazione, seguendo le modalità indicate dal sistema. Pertanto, ai fini della partecipazione alle procedure selettive di cui al presente bando, si terrà conto dell'ultima domanda inviata.
5. Dopo avere effettuato l'invio *on-line*, il candidato riceverà nella mail indicata sia la domanda di partecipazione che la ricevuta di presentazione.

Articolo 4

Criteri selettivi e relativi punteggi

1. L'attribuzione dei differenziali stipendiali avviene sulla base della graduatoria redatta per la famiglia professionale dell'area degli Operatori, al termine della procedura selettiva indetta, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del CCNL 9 maggio 2022, posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
2. I criteri selettivi applicati alle procedure per l'attribuzione del differenziale stipendiale, che determinano un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sono:
   A. Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite: **massimo 40 punti**;
   B. Esperienza professionale maturata: **massimo 40 punti**;
   C. Titoli di studio: **massimo 20 punti**.
3. A favore dei candidati che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di 6 anni nell'ambito dell'area di inquadramento conseguita alla data del 30 dicembre 2024 è attribuito un ulteriore punteggio in aggiunta al punteggio massimo conseguibile di cui al precedente comma 2: **massimo 1,80**.
4. Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio complessivo è calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione di ciascun criterio di cui al precedente comma 2 e – ove spettante - al precedente comma 3.

A. MEDIA DELLE ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI ANNUALI CONSEGUITE (max 40 punti)

Tale criterio attiene all'esperienza professionale acquisita dal candidato, sulla base dei risultati conseguiti dal dipendente in relazione alle valutazioni della performance individuale nell'ambito dell'area di inquadramento conseguita alla data del 30 dicembre 2024.

Il punteggio massimo conseguibile di 40 punti è attribuito sulla base della media delle tre ultime valutazioni conseguite, anche non consecutivamente, dal candidato nell'ambito del periodo 2013-2023.

In altri termini, verranno prese in considerazione le tre valutazioni **più recenti** conseguite dal candidato, partendo dall'annualità 2023 e procedendo a ritroso, nell'ambito dell'arco temporale 2013-2023.

Nel prospetto che segue sono specificate le medie delle tre valutazioni conseguite ed i relativi punteggi.

Tabella 1

36,50 punti	Dalla media dell' 1 alla media del 2,99 nonché per il personale che non abbia 3 valutazioni nel periodo di cui al comma 1.
37 punti	Dalla media del 3,00 alla media del 3,99
37,50 punti	Dalla media del 4,00 alla media del 4,99
38 punti	Dalla media del 5,00 alla media del 5,99
38,50 punti	Dalla media del 6,00 alla media del 6,49
39 punti	Dalla media del 6,50 alla media del 6,99
39,50	Dalla media del 7,00 alla media del 7,49
40 punti	Dalla media del 7,50 alla media dell'8

Ai fini della corretta applicazione del criterio di cui al presente articolo, le fasce di valutazione della performance individuale di cui al D.D. n. 350 del 22/08/2018 dell'ex ANPAL, vengono equiparate a

quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nelle due sottostanti tabelle sono rappresentate le fasce di valutazione rispettivamente dell'ex ANPAL e del Ministero:

Tabella 2

FASCE DI VALUTAZIONE ANPAL	FASCE DI VALUTAZIONE MLPS
1-25	1
	2
26-50	3
	4
51-75	5
	6
76-100	7
	8

Nella sottostante tabella viene rappresentata la corrispondenza delle fasce di valutazione dell'ex ANPAL a quelle del Ministero:

Tabella 3

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE FASCE DI VALUTAZIONE DELL'EX ANPAL A QUELLE DEL MLPS	
1-25	1
26-37	2
38-49	3
50-61	4
62-73	5
74-85	6
86-95	7
96-100	8

Come specificato nella **Tabella 1** sopra riportata, il punteggio di 36,50 punti - previsto per i candidati che hanno conseguito la media da 1 a 2,99 – è attribuito, altresì, al candidato che non abbia conseguito tre valutazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'ex ANPAL nell'ambito del periodo 2013-2023.

B. ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (max 40 punti)

Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale maturata è di complessivi 40 punti. Il punteggio da attribuire deriva dall'anzianità di servizio prestato nei ruoli nella Pubblica Amministrazione alla data del 30 dicembre 2024 ed è valutata tenendo conto di:

B.1 Anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella ex fascia economica di appartenenza, secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009, ovvero nei ruoli dell'amministrazione di provenienza nella ex fascia economica di

appartenenza per il personale dell'ex ANPAL nonché per il personale trasferito mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali (max 35 punti):

B.1.1 punti 3 per ogni anno di servizio prestato per i primi cinque anni. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;

B.1.2 punti 2,50 per ciascun anno prestato negli ulteriori anni. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni.

B.2 Anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero nei ruoli dell'amministrazione di provenienza per il personale dell'ex ANPAL nonché per il personale trasferito mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali, in ex fasce e/o aree inferiori (max 4 punti):

B.2.1 punti 0,50 per ogni anno. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;

B.3 Anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione (max 1 punto):

B.3.1 punti 0,20 per ogni anno. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Ai fini del conteggio complessivo dell'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, si procede alla somma dei punteggi conseguiti dal candidato sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nei precedenti paragrafi B.1, B.2 e B.3. Nel calcolo non vengono considerati i periodi di aspettativa e/o di fruizione di istituti analoghi per i quali non è prevista la decorrenza dell'anzianità di servizio.

C. TITOLI DI STUDIO (max 20 punti)

Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio è di complessivi 20 punti. Danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dai competenti Ministero dell'istruzione e del merito e Ministero dell'università e della ricerca. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana. Non sono valutabili titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nei paragrafi successivi.

I titoli di studio valutabili devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente e sono così individuati:

C.1 Titoli di studio (max 18 punti).

È valutabile:

C.1.1 Il diploma di scuola secondaria di primo grado;

Nel prospetto che segue viene specificato il titolo di studio valutabile con il relativo punteggio.

TITOLO VALUTABILE	**PUNTI**
Diploma di scuola secondaria di primo grado	18

C.2 Ulteriori titoli di studio (max 2 punti)

Sono valutabili:

C.2.1 I titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area III secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009;

C.2.2 Il diploma di laurea triennale - ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica eventualmente indicata al precedente punto C.2.1 - previsto per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009;

C.2.3 I titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master), per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009.

A tal fine si specifica che le abilitazioni professionali valutabili ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio sono solo quelle che consentono, previo superamento dell'esame di stato, l'iscrizione ad un albo professionale o ad un consiglio dell'ordine.

Con riguardo, invece, ai diplomi di specializzazione e ai master, saranno valutabili, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, solo quelli conseguiti presso enti universitari o enti accreditati dalle competenti autorità.

Sono altresì valutabili:

C.2.4 Il diploma di scuola secondaria di II grado (quinquennale e quadriennale);

C.2.5 Il diploma triennale rilasciato da istituti professionali di Stato o rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni.

Nel prospetto che segue sono specificati i titoli di studio valutabili con i relativi punteggi. Ai fini del calcolo, verranno valutati i titoli di studio fino ad un punteggio massimo complessivo di 2 punti.

ULTERIORI TITOLI VALUTABILI	**PUNTI**
Dottorato di ricerca Diploma di specializzazione Master di II livello Abilitazioni professionali	2
DL - Diploma di laurea vecchio ordinamento LM - Laurea magistrale LS - Laurea specialistica	1,80
L - Diploma di laurea triennale	1,40
Master di I livello	1
Diploma di scuola secondaria di II grado (quinquennale e quadriennale)	0,70
Diploma triennale rilasciato da istituti professionali	0,50

Ai fini del conteggio complessivo dei TITOLI DI STUDIO, si procede alla somma dei punteggi ottenuti dal candidato sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nei precedenti paragrafi C.1 e C.2.

Articolo 5

Punteggio aggiuntivo

1. A favore dei candidati che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di 6 anni, nell'ambito dell'area di inquadramento conseguita alla data del 30 dicembre 2024, è attribuito un ulteriore punteggio pari al 3% della somma dei punteggi conseguiti in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere B (*Esperienza professionale maturata*) e C (*Titoli di studio*) del presente bando.
2. Il punteggio aggiuntivo massimo conseguibile è quindi pari a 1,80 e corrisponde al 3% della somma dei punteggi massimi conseguibili, in applicazione dei richiamati criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere B (*Esperienza professionale maturata*) e C (*Titoli di studio*) del presente bando (max 40 + max 20 = max 60 $\rightarrow$ 3% = max 1,80).

3. Con riguardo al calcolo dei 6 anni di cui al comma 1 del presente articolo, il *dies a quo* (giorno di inizio della decorrenza del termine) è il 1° gennaio 2024, data di decorrenza economica delle progressioni all'interno delle aree oggetto della presente procedura.
   In altri termini, il punteggio aggiuntivo non spetta a coloro che hanno conseguito progressioni economiche dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2024.

Articolo 6

Controllo delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione

1. L'Amministrazione effettuerà ai sensi della vigente normativa idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora detti controlli dovessero accertare la falsità delle dichiarazioni rese in autocertificazione nella domanda di partecipazione, il candidato verrà con apposito provvedimento escluso dalla procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 75 del DPR n. 445/2000, con annullamento del differenziale stipendiale, qualora attribuito, fermo restando le conseguenze penali, civili e disciplinari previste dalla legge.

Articolo 7

Formazione della graduatoria

1. Sulla base di quanto dichiarato in domanda dai candidati verrà elaborata la graduatoria, determinata dalla somma dei punteggi attribuiti secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2 e, qualora applicabile, all'articolo 5 del presente bando.
2. Qualora nella formazione della graduatoria si determini una parità di punteggio, l'attribuzione del differenziale stipendiale è riconosciuta in base ai sotto indicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:
   a) servizio reso all'estero in conformità a quanto indicato dall'art 32, comma 4, d.lgs 165/2001;
   b) maggiore valore della media calcolata sulle tre ultime valutazioni della performance individuale di cui all'articolo 4, lettera A del presente bando;
   c) maggiore valore della media calcolata sulle ulteriori tre ultime valutazioni della performance individuale diverse dalle prime tre utilizzate per il calcolo della media di cui al precedente punto b). Per "ulteriori tre ultime valutazioni" si intendono le tre ulteriori valutazioni del Ministero o dell'ex ANPAL più recenti conseguite anche non consecutivamente dal candidato e relative alle annualità dal 2013 al 2023;
   d) maggiore esperienza professionale maturata (anzianità di servizio) nella ex fascia economica di appartenenza, di cui all'articolo 4, lettera B, paragrafo *B.1* del presente bando;
   e) maggior punteggio ottenuto dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti ai titoli indicati negli "**Ulteriori titoli di studio**", senza l'applicazione del punteggio massimo conseguibile (max 3 punti) di cui all'articolo 4, lettera C, paragrafo *C.2* del presente bando.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore generale *per le politiche del personale e sei servizi generali* e pubblicata sui siti Internet e Intranet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. L'Amministrazione nominerà con successivo provvedimento una Commissione per la valutazione delle domande presentate dai candidati, l'attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria.
5. Sulla base della graduatoria, l'Amministrazione procederà all'attribuzione dei differenziali stipendiali ai vincitori, con decorrenza 1° gennaio 2024, nei limiti del contingente previsto dall'articolo 1 del presente bando.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura selettiva prevista dal presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura medesima, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, ove compatibili, le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di procedure di selezione.
2. Il presente bando sarà pubblicato sui siti *Intranet* e *Internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
Grazia Strano*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*